

Adeguamento statuti delle ODV

Daniel Iannaci

Department of Management, University of Turin, C.so Unione Sovietica, 218 bis, 10134, Torino (TO), Italy. E-mail: daniel.iannaci@unito.it

Alessandro Aiassa

Studio Aiassa Commercialisti e Revisori Legali, Via Piazzini, 58 - 10129 Torino (TO), P.zza Dante, 34 -14022 Castelnuovo don Bosco (AT), P.zza Italia, 1 - 10046 Poirino (TO), Italy. E-mail: alessandro@studioaiassa.it

Abstract: L'articolo analizza la riforma del terzo settore e l'impatto che questa ha avuto in particolare sulle associazioni di volontariato. Un'analisi delle ragioni e del contesto socioculturale in cui la riforma prende piede evidenzia alcuni elementi che l'obbligo degli Statuti richiama. Le organizzazioni di volontariato principalmente orientate al bene della collettività attraverso l'azione dei volontari sono quelle che maggiormente rivestono un ruolo essenziale in questa fase di passaggio al registro unico nella realizzazione di attività community-based. L'orientamento voluto con la riforma degli statuti dirige l'attenzione su tre elementi, l'uniformità di scopi generali voluti dal legislatore comuni a quelli Statali e pubblici, la volontà di istituire un registro unico per responsabilizzare le associazioni ma allo stesso tempo per dare pubblicazione delle risorse e attività realizzate, la volontà di orientare le associazioni verso la realizzazione di report sociali che dimostrino che la detassazione di attività specifiche porti giovamento alla collettività con un'opera di integrazione o sostituzione al sistema di welfare pubblico.

Keywords: terzo settore, riforma, statuto, organizzazioni di volontariato, welfare

Doi: 10.5281/zenodo.4076254

1 La Riforma del Terzo settore e gli adeguamenti statutari

Quando sentiamo parlare della cosiddetta "Riforma del Terzo settore" non andiamo altro che ad indicare il complesso di norme che hanno ridisciplinato il vasto mondo del "no profit" e dell'impresa sociale. Lo studio si colloca nel cambiamento che il terzo settore sta subendo in Italia e dello spostamento di attenzione con un riconoscimento delle attività che il no profit svolge da diversi anni con ricaduta sulla comunità di riferimento (Brescia, 2020).

La riforma del Terzo settore, emanata con Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii ,ha provveduto al riordino ed alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Infatti, gli Enti del Terzo Settore avevano ciascuno una propria legislazione sorta in periodi e per esigenze differenti da ricercare nel contesto sociale e politico di ciascuna epoca (Tabella 1).

Tabella 1 Normativa precedente alla riforma del Terzo Settore

Enti Terzo Settore	Norma
Fondazioni Bancarie	d.lgs. n. 356/1990
ODV	l. n. 266/1991
Cooperative Sociali	l. n. 381/1990
ONLUS	d.lgs. n. 460/1997

APS	l. n. 383/2000
Fondazioni Musicali	l. n. 367/2006
Impresa sociale	d.lgs. 155/2006
Startup sociali	l. n. 221/2012

Dopo quasi venti anni di silenzio da parte del legislatore si è giunti all'emanazione, in attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, di tre decreti legislativi sulle tematiche attinenti al Terzo Settore stesso: decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, Disciplina del 5x1000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 ed entrato in vigore il 19 luglio 2017; -decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, Disciplina dell'impresa sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017 ed entrato in vigore il 20 luglio 2017; decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 ed entrato in vigore il 3 agosto 2017. 5 i quali modificano la previgente disciplina in maniera così significativa da essere definiti "Riforma del Terzo Settore".

Gli enti definiti all'estero non profit si configurano come organizzazioni di uomini e cose alla stregua di aziende, ma senza fini di lucro, essi perseguono, cioè, uno scopo (missione) non consistente nella realizzazione di un profitto. Rientrano pertanto in questa definizione le organizzazioni che, con varia forma giuridica, svolgono la loro azione nel campo dell'assistenza alla persona, sportivo, ricreativo, religioso, educativo, della ricerca, della tutela della cultura e dell'ambiente, cc e rispondono pertanto a un bisogno primario di interesse generale (Brescia, 2019; Amelio & Orlandini, 2020). Essi si sono affermati e sviluppati al punto tale che, oggi, si può parlare di una vera e propria area di economia solidale che ha ad oggetto le loro attività e le loro problematiche: il Terzo Settore.

Leggendo l'articolo 1 del DL 117 vediamo le motivazioni che hanno spinto il Legislatore a riorganizzare e regolarizzare meglio quello che era un vasto mondo fatto di associazioni più o meno grandi, che all'interno comprendono le più svariate attività e ed un numero immenso di soci di tutte le età e classi sociali:

“Art. 1. Finalità ed oggetto : *al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.”*

Ai sensi dell'art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore (ETS), sono riconosciuti se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che è in fase di istituzione. In particolare, questo dovrebbe ricomprendere secondo la normativa le seguenti organizzazioni distinte tra loro per numero di soci minimi, attività e orientamento delle proprie azioni verso l'interno o esterno. Queste sono:

- **le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);**
- le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss.);
- le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);

- le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice (Floris, 2018).

Non saranno considerati Enti del Terzo Settore:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice.

Vediamo pertanto una pletera vasta di soggetti che rientrano all'interno della riforma. Ma le ragioni per le quali tutti questi soggetti a supporto della collettività sono stati riconsiderati in questo particolare momento storico dipende da più profondi elementi sociali. Tale interesse trova giustificazione nella sempre maggiore importanza che esso va acquisendo nell'attuale modello di welfare, che vede l'iniziativa privata di carattere sociale prendere il sopravvento sull'intervento pubblico (Guardiancich, 2019). Da molto tempo, da sempre forse, il Terzo Settore ha operato nell'ambito dei servizi di interesse generale inserendosi tra le difficoltà dello Stato e quelle del Mercato in tal senso. Lo Stato sociale, nazionale e locale si trova a vivere una situazione di profonda crisi finanziaria, la quale comporta un crescente assottigliamento del ruolo del pubblico nelle attività socialmente rilevanti; -si trova a fare i conti con un contesto sociale mutato rispetto al passato, che implica una domanda di servizi sociali costantemente in aumento e sempre più esigente in termini qualitativi: l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro fa sì che oggi le persone siano sempre più disposte a pagare per servizi di assistenza a bambini, anziani e portatori di handicap, di cui prima era la famiglia ad occuparsi direttamente. Elementi, questi, tipici delle società avanzate, che mal si sposano con la contingente difficoltà/impossibilità da parte dello Stato di inasprire ulteriormente la pressione fiscale per coprire i costi legati crescente domanda delle prestazioni in parola. Riguardo al Mercato sarebbe forse più appropriato parlare non tanto di "difficoltà" quanto piuttosto di mancanza di interesse: da un lato, la particolare natura di alcune delle attività caratteristiche del settore (si pensi ad esempio a quelle svolte dagli operatori nei centri di assistenza agli anziani, ai diversamente abili o, ancora, negli hospice) rende il livello di automazione possibile prossimo allo zero; dall'altro, la redditività riscontrata è di gran lunga inferiore a quella osservabile in altri ambiti. Tutto ciò si traduce in un aumento di costi che rende il settore meno appetibile. L'attività, pertanto, tenderà ad essere svolta solamente qualora si costituisca una domanda superiore ai costi da sostenere per penetrare il settore (Defourny, 2001) e nei confronti di soggetti che siano in grado di remunerare adeguatamente le risorse impiegate. In questo secondo caso, quindi, ad essere in discussione non è la qualità del servizio bensì la sua ridotta accessibilità. Ma perché il Terzo settore sarebbe in grado di supplire alle mancanze di Stato (per mancanza/insufficienza di risorse) e Mercato (per mancanza/insufficienza di redditività) in materia di welfare? (Bozzi, 2017). Due le ragioni principali: le organizzazioni non profit, in virtù del vincolo di non distribuzione degli utili cui soggiacciono, sono meno propense a sfruttare l'ignoranza del consumatore (minore asimmetria informativa a favore di quest'ultimo) (Baraggia, 2010) con in

quale, pertanto, sono in grado di stabilire una particolare relazione di fiducia e una maggiore capacità di fornire un servizio meno standardizzato e vicino ai bisogni dei fruitori grazie ad una maggior vicinanza con territorio e ad un maggior coinvolgimento dei lavoratori (spesso volontari) nella mission dell'ente di cui fanno parte e del Terzo Settore in generale (Biancone et al., 2018). Lo studio indaga pertanto sull'intervento richiesto dallo Stato su alcune parti statutarie che diventano obbligatorie per avere un mutuo riconoscimento delle azioni e del sostegno delle stesse in futuro. Le attività di modifica statutaria acquisiscono obbligatorietà infatti per l'iscrizione nel registro degli ETS nazionale e sono richieste entro il 31 Ottobre 2020. La mancata iscrizione prevede la decadenza delle agevolazioni fiscali previste e della possibilità di usufruire dei servizi offerti dal Centro Servizi del Volontariato che ridestina una piccola parte del patrimonio delle Fondazioni Bancarie.

1.1. Le Organizzazioni di Volontariato (Odv)

Prima di passare alla trattazione della riforma degli statuti, è necessario un breve riepilogo di cosa sono le Organizzazioni di Volontariato.

Le Organizzazioni di Volontariato (Odv) sono enti finalizzati a svolgere attività di interesse generale in favore di terzi che si devono avvalere in modo prevalente del volontariato dei propri associati. Sono state introdotte nell'ordinamento italiano dalla Legge 266/1991 e in seguito parificate alle Onlus.

In base al Codice del Terzo Settore l'Organizzazione di Volontariato è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi deve essere presente l'assenza di fini di lucro e lo svolgimento in via principale o esclusiva di un'attività d'interesse generale come in tutti gli Enti del Terzo Settore.

In quanto Organizzazione di Volontariato, deve assumere la forma dell'Associazione ed essere composta da non meno di sette persone fisiche o tre Organizzazioni di Volontariato.

Può ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Organizzazioni di Volontariato socie.

Può avvalersi del lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ma il numero dei lavoratori non può mai superare il 50% dei volontari.

Le Odv hanno diritto ad avere la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea dei centri di servizio per il volontariato inoltre esprimono almeno un membro nell'Organismo nazionale di controllo (Onc) e due negli Organismi territoriali di controllo (Otc) sui Centri Servizio del Volontariato (Csv).

Le Odv possono svolgere le seguenti attività:

- attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente (e caratterizzante);
- attività diverse in via accessoria e non prevalente;
- raccolta fondi per le attività di interesse generale;
- raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.

La maggiore attenzione che viene posta in questo articolo è proprio per il ruolo che oggi ricoprono le Organizzazioni di Volontariato. Esse infatti diversamente dagli altri Enti del Terzo settore sono quelli

maggiormente votati al sostegno sociale e culturale sul territorio, incentrati prevalentemente sul volontariato (Bolognini, 2019) ridestinano le risorse verso la comunità generando valore (Guzzo, 2010; Meneguzzo, 2005; Corvo & Pastore, 2019). Al contrario degli altri ETS le Organizzazioni di volontariato sono quindi quelle maggiormente orientate ad attività di community-based.

2. Metodologia

L'analisi pratica delle modifiche che sono richieste alle Organizzazioni di Volontariato permette di evidenziare alcuni elementi essenziali della riforma con impatto sulle Associazioni già iscritte nei diversi registri istituiti da ciascuna regione e che avrà conseguenza sulla comunità. Le bozze di Statuto sono quelle concordate tra Regione Piemonte e Centri Servizi del Volontariato dell'area.

2.1. I soggetti che dovranno modificare lo Statuto e le difficoltà attuative

Ai fini della nuova normativa, le Associazioni devono adeguare i propri statuti per continuare a godere dei vantaggi e dei benefici previsti dalla riforma, già in vigore per le ODV iscritte nei relativi registri.

La modifica statutaria sarà, inoltre, la condizione sine qua non per essere successivamente iscritti al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

Le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri che avranno modificato i propri statuti in base alla normativa vigente, trasmigreranno nel RUNTS ma non si tratta, quindi, di un passaggio automatico. Del trasferimento degli statuti al RUNTS si occuperanno le Regioni che attualmente regolano i Registri Regionali.

La data ultima per provvedere all'adeguamento degli statuti sarà il 31 ottobre 2020 come stabilito dal Decreto "Cura Italia" (art.35 comma 1), scadenza rinviata in seguito alle varie norme introdotte causa COVID-19. La scadenza originaria era il 3 agosto 2019 poi rinviata al 30 giugno 2020 per poi essere nuovamente posticipata.

Onde scongiurare possibili problemi dovuti all'attivazione del RUNTS prima della nuova scadenza di ottobre 2020, le associazioni devono attivarsi per eseguire i richiesti adeguamenti, così da poter accedere senza affanni alla fase di "trasmigrazione" nel RUNTS, non appena sarà operativo.

Ci si interroga se anche quest'ultima scadenza possa essere ulteriormente posticipata, in quanto la vastità e la complessità delle numerose associazioni venutesi a creare nel corso degli anni a nostro parere crea non pochi problemi. Dai dati del primo rapporto del Csvnet pubblicato nel 2015, sono infatti 44 mila le organizzazioni di volontariato in Italia.

Si pensi ad esempio per i soci di un'associazione recuperare l'ultimo statuto approvato per poi procedere alla relativa modifica, quando quest'ultimo magari è vecchio di 15 anni e non se ne trova copia registrata per vari spostamenti di sede o di passaggio tra soci.

O pensiamo alla problematica venutasi a creare in questo periodo di COVID-19 in cui per poter registrare atti privati presso l'Agenzia delle Entrate in cui bisogna affrontare code chilometriche dovute alla mancanza di personale in quanto in smart-working o al deposito tramite pec che più delle volte non trova risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'iscrizione al RUNTS sarà dunque obbligatoria per gli ETS che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con gli Enti Pubblici.

Naturalmente nulla vieta ad una Associazione, qualunque forma essa abbia, di decidere di non entrare a far parte degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e perciò di poter operare come un'Associazione liberalmente costituita e quindi regolata dal Codice Civile e dagli articoli del TUIR.

Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche (APS, ODV e ONLUS) quindi non iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.

3. Iter da seguire per la modifica

Lo statuto di un Ets deve necessariamente indicare la forma giuridica, i principi generali, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'assenza di scopo di lucro e la destinazione del patrimonio, le modalità di esercizio da parte degli associati e degli aderenti del diritto ad esaminare i libri sociali.

Per le **Odv**, è necessario indicare la forma associativa, le finalità e modalità di svolgimento delle attività specifiche (apporto prevalente di volontari), così come indicato nell'articolo 32 comma 1 del codice e l'articolo 34 sull'ordinamento e l'amministrazione.

Per poter procedere all'adeguamento dello statuto secondo le norme del DL 117 per prima cosa si dovrà dunque recuperare l'ultimo statuto approvato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Poi si dovrà procedere a valutare le maggioranze previste per le delibere, stabilendo se sia necessaria un'assemblea ordinaria o un'assemblea straordinaria.

La circolare del 28 dicembre 2018 esplicita due diverse modalità per approvare le modifiche:

1. **"semplificata"**, applicando la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie nello statuto di ciascun ente;
2. **"non semplificata"**, applicando invece le procedure e la maggioranza qualificata previste normalmente per le modifiche statutarie all'interno dello statuto.

La maggior parte delle variazioni statutarie, essendo obbligatorie, possono essere approvate in via semplificata.

In pratica il Legislatore per la modifica solamente relativa alla riforma del Terzo settore, emanata con Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, dà la possibilità a tutti di adeguare lo statuto seguendo la modalità semplificata, ovvero con assemblea ordinaria (molto meno complessa soprattutto quando ci sono molti soci facenti parte dell'associazione) e lascia la scelta dell'assemblea straordinaria qualora l'Associazione voglia approfittare della riforma per rivedere lo statuto in toto, magari apportando altre modifiche in base alle proprie esigenze (gli associati in vista della riforma magari desiderano rivedere l'oggetto e lo scopo principale dell'Associazione o vogliono aggiungerne di altri).

Se si decide di procedere all'adeguamento dello statuto seguendo il fac-simile regione messo a disposizione, a questo punto sarà obbligatorio convocare l'assemblea straordinaria e dunque utilizzare la procedura non semplificata in quanto si andrà a modificare in toto la struttura ed i punti rattati nello statuto.

Qualora si decidesse invece di apportare solo le leggere modifiche inderogabili basterà la semplice procedura semplificata con assemblea ordinaria.

Rimangono quindi facoltative – e quindi soggette a procedura non semplificata – le modifiche statutarie relative a raccolta fondi, patrimonio destinato per uno specifico affare, eventuali deroghe al potere di rappresentanza in assemblea, competenze dell'assemblea delle fondazioni, indicazioni sugli amministratori (requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori). In allegato una bozza di Statuto con le possibili modifiche attuabili.

Le Organizzazioni di volontariato sono esonerate dal pagamento delle imposte di bollo e di registro al momento della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate tramite il "modello 69".

In seguito all'approvazione del nuovo statuto da parte dell'Assemblea dei soci, entro 20 giorni, si procede con la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. È necessario consegnare copia originale dello statuto approvato e del verbale dell'assemblea firmato da segretario e presidente.

È consigliabile avere almeno TRE copie firmate dei documenti di modo che una resti all'Associazione.

Sarà molto importante che sul verbale (e sulla convocazione) vada indicata la seguente dicitura: "Modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D.lgs. 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2)" che permette appunto l'esonero dell'imposta di bollo e di registro.

Inoltre, nel verbale va indicato che "Il nuovo statuto aggiornato è quello che si allega".

In allegato trovate il fac-simile per modificare i propri statuti, consigliamo di utilizzare in toto il nuovo modello, per essere certi di rispettare tutti gli adempimenti previsti ed evitare di incorrere in errori.

All'articolo 21 troviamo le caratteristiche principali e fondamentali che devono avere tutti gli statuti modificati e registrati:

"L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente, l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori (...); le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente."

Nelle sezioni successive si rimanda alle variazioni più significative dello Statuto.

3.1 Tassazione

Con riferimento alla prima modifica, relativa alla decommercializzazione dei proventi commerciali contenuta nel comma 3 art. 148 TUIR, il testo originario del D.Lgs. 117/2017 elimina dall'ambito applicativo dell'agevolazione le seguenti tipologie di associazioni:

- culturali
- di formazione extra-scolastica della persona
- di promozione sociale

Se con riferimento a tale ultima categoria l'esclusione appare "automatica" (in quanto le APS entreranno di diritto nella categoria degli ETS cosiddetti "tipizzati") ben più delicata appare la modifica per le altre tipologie di associazioni sopra elencate. Si tratta, infatti, proprio di quegli enti che, per evitare di vedersi riqualificare come soggetti "commerciali" in virtù del venir meno della descritta agevolazione e della possibile applicazione della previsione di perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'art. 149 del TUIR, si troveranno a dover valutare con estrema attenzione la possibilità di migrare nel RUNTS per assumere la qualifica di ETS, laddove svolgano una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

Con riferimento invece alla seconda modifica, riguardante l'applicazione del regime forfettario di cui alla Legge n. 398 del 1991, viene ristretto l'ambito soggettivo di applicazione per riportarlo alla sua versione originaria: il comparto sportivo dilettantistico.

Verranno quindi abrogate tutte le disposizioni normative successive alla Legge 398/1991 che nel tempo avevano esteso tale regime a:

Di fatto, tali soggetti, a parte la “naturale” irrilevanza degli introiti non aventi rilevanza fiscale (quali le quote associative, i contributi a fondo perduto, le erogazioni liberali, ecc.), non avranno più sostanziali agevolazioni sotto il profilo reddituale.

Più articolato è il discorso relativo all’IVA e in particolare al contenuto dell’art. 4 commi 4 e seguenti del DPR 633/1972, comparto nel quale il legislatore delegato non interviene con riferimento alle previsioni applicabili ai soggetti esclusi dalla Riforma del Terzo settore, creando in tal modo un pericoloso disallineamento con quanto previsto ai fini reddituali (Chiampì, 2020).

Nonostante questo, il legislatore appare orientato all’incentivazione di determinate attività di interesse generale di cui dovrebbe occuparsi direttamente in prima battuta. Inoltre, è evidente come la decommercializzazione e l’accumulo di risorse finanziarie permetta una ricaduta maggiore delle azioni delle organizzazioni di volontariato che utilizzando principalmente l’attività dei propri volontari ridestina le risorse verso risorse e servizi incrementando la possibilità di rispondere a un numero più elevato di bisogni territoriali. La decommercializzazione guida quindi il ragionamento verso il quale le organizzazioni di volontariato dovrebbero in qualche modo sanare mancanze statali.

3.2 Trasparenza ed accountability

La Riforma in atto in Italia richiama, tra le altre cose, la necessità di misurare e rendicontare l’impatto sociale dell’attività delle aziende che presentano determinati caratteri e che al contempo svolgono determinate attività di interesse generale. Questo rappresenta solo uno dei tasselli che conduce verso maggiori livelli di *accountability* tutte le organizzazioni che devono o vogliono seguire questa indicazione normativa. In questa fase di profondo cambiamento, un’analisi comparativa dei sistemi di trasparenza e rendicontazione in generale, e dei modelli di misurazione dell’impatto sociale in particolare, può fornire un utile contributo nell’individuazione di buone pratiche che possano essere adattate a diversi contesti come quello del nostro Paese. Allo stesso tempo facendo tesoro di dette esperienze, si possono introdurre elementi di novità che rispecchiano il contesto specifico e la particolare esperienza nella gestione di attività ad elevato impatto sociale. Il processo di cambiamento in atto, se ben gestito, può diventare, in questa ottica, di riferimento per altri Paesi che intendono muoversi nella stessa direzione di maggiore trasparenza e *accountability* dell’economia sociale ampiamente intesa.

La Riforma italiana ha rappresentato un primo ed importante passo verso un maggior livello di trasparenza ed *accountability* degli Enti del Terzo Settore e una loro migliore regolamentazione. La nuova definizione di ETS, introdotta con l’articolo 4 del D.Lgs. 117/2017, avvicina la disciplina e la prassi italiana a quella anglosassone in cui tutte le aziende private, a prescindere dalla loro forma giuridica, possono assumere lo status di “charity” purché dimostrino di svolgere una attività che abbia uno “scopo sociale” (*social purpose*) e finalizzata a perseguire il così detto “beneficio pubblico” (*public benefit*).

Per effetto della Riforma, infatti, l’autorità pubblica prende atto dell’esistenza della volontà da parte di una organizzazione di operare senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, gli riconosce lo status di ETS, esige il rispetto delle regole, ed esercita i relativi poteri di controllo (Zamagni, 2018). Anche il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali.

Al fine di garantire una maggiore e migliore trasparenza del Terzo settore e delle organizzazioni che ne fanno parte, ricordiamo che è istituito in Italia, ma non ancora ad oggi operativo, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Oltre ai requisiti appena definiti (in relazione allo scopo e alla tipologia di attività svolta), infatti, affinché una organizzazione possa qualificarsi come “Ente del Terzo Settore” e beneficiare delle agevolazioni previste dalla Riforma, è necessaria l’iscrizione nel Registro Nazionale (art. 4, D.Lgs. 117/2017).

La portata di tale novità non è, certamente, da considerarsi come secondaria. La situazione italiana si caratterizza, ancora oggi – e fino a quando il RUNTS non sarà effettivamente operativo – per il proliferare di albi e registri organizzati per tipo di ente (es. volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, ecc.) su base territoriale, determinando l’impossibilità di risalire ad una lista completa ed esaustiva di tutti gli ETS operanti a livello nazionale. Quindi il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (rappresenta un cambiamento considerevole, ancor più se si considera che esso sarà pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica (art. 42, comma 2, D.Lgs. 117/2017).

La riforma con l’obbligo di iscrizione nel registro rappresenterà, una volta operativo, **uno strumento di fondamentale importanza per l’accountability degli ETS**, almeno per due ordini di ragioni:

1. conterrà un numero minimo di informazioni che le organizzazioni registrate dovranno necessariamente fornire (es. la denominazione, la sede legale e le eventuali sedi secondarie, le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali, ecc.);
2. le organizzazioni potranno utilizzarlo come *repository* di due importanti documenti di rendicontazione economico e sociale: il bilancio di esercizio e il bilancio sociale.

La trasparenza che viene imposta con apposito rimando statutario non si ferma però a questi aspetti. Infatti, le Associazioni di volontariato con entrate superiori a un milione di euro saranno obbligate a redigere il bilancio sociale (Decreto del 4 luglio scorso, con definizione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale). Il bilancio sociale viene definito, nello stesso decreto, come uno "strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Ciò al fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio". In altre parole, è il documento con cui l’associazione comunica i risultati e gli effetti del suo operato, rendendo conto ai propri sostenitori, ai donatori, ai volontari e ai cittadini. Le associazioni dovranno pertanto pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale. Il legislatore fa capire che nonostante sia presente l’obbligo solo per alcuni ETS, il bilancio sociale rappresenta un importante strumento di controllo interno e di rendicontazione nei confronti degli associati, degli eventuali lavoratori, delle istituzioni, dei finanziatori, dei donatori e di tutti quelli che vengono definiti "stakeholders" o portatori di interesse, in attuazione del principio di trasparenza, alla base di tutta la riforma del Terzo settore, e in un’ottica di crescita. Rileva pertanto la stessa volontà di fornire indicazioni alla collettività un po' come accade per le scelte, decisioni e uso di risorse comuni adottato con il decreto trasparenza dagli Enti Pubblici (Art.35 D.L. 34/2019).

4. Conclusion

È chiaro che gli enti del Terzo Settore costituiscono una vera e propria area di collegamento tra società e Stato e sono destinati ad avere in futuro un'importanza sempre maggiore; un nuovo sistema uniforme che li riguardi deve quindi tenere necessariamente conto della rilevanza e, allo stesso tempo, della particolarità del loro operato. Il tentativo di contenere la spesa pubblica, da un lato, e l'inefficienza dello Stato in materia di welfare, dall'altro, lasciano campo libero a cooperative, associazioni e fondazioni, che vengono e coinvolte sempre più nella definizione delle politiche pubbliche. Si viene a creare quindi una netta separazione tra il ruolo dello Stato, che si configura ormai come mero finanziatore, e quello del Terzo Settore, che assume invece un ruolo operativo e si pone come l'effettivo erogatore dei servizi. Al Terzo Settore si riconosce il ruolo fondamentale e di interesse generale nell'attuazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà espressi dalla Costituzione, che emerge dalla relazione 53 al Disegno di Legge presentato il 22 agosto 2014, in cui si legge che l'obiettivo è "la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo Settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno". Oltre alla necessità di adeguare la normativa, ormai datata, al quadro dinamico e produttivo che emerge dal rapporto ISTAT 2011 e di semplificare e armonizzare la stessa, ponendo finalmente rimedio alla sua frammentarietà e disorganicità; ve n'è una terza all'origine della Riforma: passare da una concezione "no profit" ad una "non profit" (ovvero not for profit) del Terzo Settore. La visione legislativa di un Terzo Settore qualificabile soltanto in termini di non lucratività oggettiva oggi non ha infatti più senso. L'orientamento voluto con la riforma degli statuti dirige l'attenzione su tre elementi, l'uniformità di scopi generali voluti dal legislatore comuni a quelli Statali e pubblici, la volontà di istituire un registro unico per responsabilizzare le associazioni ma allo stesso tempo per dare pubblicazione delle risorse e attività realizzate, la volontà di orientare le associazioni verso la realizzazione di report sociali che dimostrino che la detassazione di attività specifiche porti giovamento alla collettività con un'opera di integrazione o sostituzione al sistema di welfare pubblico.

Bibliografia:

Amelio, S., & Orlandini, P. (2020). Public interest network and new public governance, the role of the third sector in the government equation. *European Journal of Volunteering and Community-Based Projects*, 1(1), 23-38. Retrieved from <https://pkp.odvcasarcobaleno.it/index.php/ejvcbp/article/view/12>

Baraggia, A. (2010). I vincoli normativi sul settore non profit. *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, (3), 735-777.

Biancone, P., Secinaro, S., Brescia, V., & Iannaci, D. (2018). Popular Financial Reporting, A New Information Tool For Social Cooperatives. In *NUOVE FRONTIERE DEL REPORTING AZIENDALE. La comunicazione agli stakeholders tra vincoli normativi e attese informative*. Franco Angeli.

Bolognini, A. (2019). *Smart leadership: e organizzazioni di volontariato*. Armando Editore.

Bozzi, L. (2017). Terzo settore: osservazioni a "prima lettura" su una riforma culturale prima che giuridica. *Contratto e impresa*, 33(4), 1253-1280.

Brescia, V. (2019). *The popular financial reporting: new accounting tool for Italian municipalities*. Franco Angeli.

Brescia, V. (2020). Bibliometric analysis: volunteering and community-based. European Journal of Volunteering and Community-Based Projects, 1(1), 1-22. Retrieved from <https://pkp.odvcasarcobaleno.it/index.php/ejvcbp/article/view/2>

Chiampì, A. (2020). The tax regime of third sector entities. European Journal of Volunteering and Community-Based Projects, 1(1), 89 - 89. Retrieved from <https://pkp.odvcasarcobaleno.it/index.php/ejvcbp/article/view/10>

Corvo, L., & Pastore, L. (2019). Perspectives of Value Co-Creation: Impact-Based Models. Giappichelli Editore Torino.

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, Disciplina del 5x1000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 ed entrato in vigore il 19 luglio 2017;

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, Disciplina dell'impresa sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017 ed entrato in vigore il 20 luglio 2017;

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 ed entrato in vigore il 3 agosto 2017. 5

Defourny, J. (2001). Dal terzo settore all'impresa sociale. L'impresa Sociale In Prospettiva Europea, 7.

Floris, P. (2018). Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi. Stato, Chiese e pluralismo confessionale.

Guardiancich, I. (2019). La riforma del welfare in Italia a cavallo della crisi: cause, caratteristiche ed esiti. Stato e mercato, 39(2), 249-270.

Guzzo, G. (2010). Le aziende no profit. Principi e sistemi di amministrazione e di ragioneria, Franco Angeli, Milano.

ISTAT, Censimento dell'industria e dei servizi 2011 – Istituzioni non profit.

Meneguzzo, M. (2005). Creazione di valore e sviluppo del capitale sociale. Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale.

Zamagni, S. Introduzione: slegare il terzo settore, in Libro bianco sul Terzo settore, cit., p. 16

39 Una distinzione fra le tre finalità (civiche, solidaristiche, di utilità sociale) si trova in L. Gori, E. Rossi, La legge delega, cit., p. 6.

Allegati:

A) Fac-simile statuto ODV

In colore verde: le norme derogabili su espressa previsione dello statuto ai sensi della Circolare Ministeriale del 28/12/2018.

In colore rosso: le norme inderogabili su espressa previsione dello statuto ai sensi della Circolare Ministeriale del 28/12/2018.

In colore blu: le norme facoltative su espressa previsione dello statuto ai sensi della Circolare Ministeriale del 28/12/2018.

Fac-simile

Statuto di ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

“ _____ ODV”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al **D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.**, l'Organizzazione di Volontariato “ _____ ODV” siglabile “ _____ ODV”.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS. (clausola facoltativa)
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di _____. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. (**indicare articolo**)

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di _____ (elencare scopi)

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: _____ (elencare le attività per esteso o richiamare la lettera o le lettere dell'art. 5).
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere: _____.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In

ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno (consigliato). Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno _____ giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo / Assemblea dei soci (scegliere una delle due opzioni) ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo/Assemblea delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione (si può prevedere anche un periodo inferiore) è ammesso ricorso all'assemblea dei soci/ o altro organo.
3. Il ricorso all'assemblea/o altro organo dei soci è ammesso entro 60 giorni (si può prevedere anche un periodo superiore) dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi _____ giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;

- c. Il Presidente;
- d. L'Organo di controllo;
- e. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f. Il Collegio dei probiviri.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati **iscritti da almeno 3 mesi** nel libro dei soci (**il periodo minimo d'iscrizione potrà essere ulteriormente ridotto ma non aumentato**) in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. **Ciascun associato dispone del voto singolo** e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. **Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.**
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con _____ giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. **Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.**
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. **approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;**
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. **elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;**
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV; (se previsto)
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
 - f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
 - g. **delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
 - h. **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. **delibera sull'esclusione dei soci;**
 - m. **delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;**
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
 - p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - q. **delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.**
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. **Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci** in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
1. **L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto**, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di _____ (**N.B. per determinare il numero dei consiglieri considerare il rapporto metà più uno rispetto alla base sociale, per mantenere il concetto di adeguata rappresentanza; si consiglia che il numero totale dei componenti sia dispari**) **consiglieri scelti fra i soci**, che durano in carica _____ anni e sono rieleggibili fino a un massimo di _____ mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. **Si applica l'articolo 2382 del codice civile.**
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del

- mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
 7. **Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.**
 8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. **propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;**
 - g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni _____, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno _____ componenti.
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con _____ giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di _____ e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 14. **Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.**
 15. **L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.**

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. *(Soluzione consigliata, in alternativa l'elezione spetta all'Assemblea. Correggere di conseguenza gli articoli di riferimento)*
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 (Articolo facoltativo)

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica anni e può essere rinominato fino a volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Art. 15 (Articolo facoltativo)

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in caricaanni e può essere rinominato fino a volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 (Articolo facoltativo)

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n._anni e sono rieleggibili n. volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17 (Articolo facoltativo)

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18

Comitati Tecnici (Articolo facoltativo)

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 20

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. **In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.**
2. **In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.**
3. **Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.**
4. **L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.**

Art. 21

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

B) Fac-simile verbale per aggiornamento dello statuto

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

**per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs
03/07/2017 n° 117**

Andata nulla la prima convocazione (da indicare solo ove lo statuto attualmente in vigore preveda la doppia convocazione per l'Assemblea Straordinaria),

In data _____,

alle ore _____,

presso _____ *(la sede sociale o altro luogo),*

in Via _____,

si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ed adeguamento denominazione associativa ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente _____ dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario _____.

Il Presidente constata che sono presentisoci, di cuiin proprio e ...per delega (***si consiglia di predisporre un elenco di tutti i soci ove, a fianco del proprio nominativo, il socio presente appone la propria firma***).

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro del Volontariato della Regione Piemonte.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° _____; contrari _____ (***evidenziare la volontà di chi non è d'accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta presa***); astenuti _____.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente (***ma anche ad un altro socio con delega scritta***) di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate,

chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore _____, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

il Presidente